

# **TI\_GERICHTE 52.2018.194 vom 10. April 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-04-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.194](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.194)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.194 du 10 avril 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.194 del 10 aprile 2018

## **Regeste**

Offerta sotto costo/Preimplicazione. Attendibilità del preventivo del committente e del prezzo offerto dalla deliberataria. Posto come la spesa massima prevista dal committente è stata incontestabilmente superata dall'offerta della ricorrente, la sua esclusione dalla gara deve essere confermata

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm, RL 165.100). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010). Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine.

### **E. 1.2**

Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

### **E. 2**

> f 1 ), escludendo semmai dall'aggiudicazione le offerte che si situano al di sotto di una nota limite. Le opinioni sulla bontà del criterio in esame possono divergere. Esso trova i suoi limiti quando la commessa ha per oggetto prestazioni particolari, ove non sono noti prezzi di mercato correnti, rispettivamente quando il numero delle offerte inoltrate risulta particolarmente ridotto. All'interno di questi limiti, esso sfugge tuttavia alla critica. Il criterio è infatti di natura oggettiva. Si fonda su considerazioni pertinenti e non intralcia per nulla una libera ed efficace concorrenza. Semmai, la rafforza, contrastando concertazioni illecite tra concorrenti (p. es. mediante l'inoltro di offerte d'appoggio). Prevenendo offerte sottocosto, qualitativamente scadenti, il criterio promuove inoltre un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche. Obiettivo, questo, che non si identifica con il minor costo, bensì con il miglior rapporto tra la qualità ed il prezzo (STA 52.2016.101 del 15 giugno 2016 consid. 4.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013 consid. 4.2.1).

### **E. 2.2**

Il criterio d'aggiudicazione riferito all'attendibilità dei prezzi è stato introdotto per porre un ulteriore freno, in aggiunta a quello costituito dai criteri qualitativi, a corse disennate al prezzo più basso (cfr. pro multis STA 52.2013.440 del 4 dicembre 2013). Offerte eccessivamente aggressive dal profilo del prezzo o addirittura sottocosto non garantiscono infatti prestazioni qualitativamente ineccepibili. Il risparmio conseguito dal committente aggiudicando la commessa ad un concorrente che propone un prezzo particolarmente vantaggioso in questi casi può tradursi in una prestazione qualitativamente scadente ed in spese per riparazioni o adeguamenti. Corretti e conformi alle finalità della legge sulle commesse pubbliche appaiono di conseguenza tutti quei criteri che permettono di prevenire simili distorsioni del mercato, sottoponendo a preventiva verifica l'adeguatezza del prezzo offerto. Questo particolare criterio d'aggiudicazione valuta in sostanza i prezzi delle singole offerte in base al loro scostamento rispetto ad un prezzo medio (detto anche prezzo di riferimento;  $P_r$ ), che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità, intesa come capacità di fornire una prestazione qualitativamente ineccepibile. Questo prezzo medio o di riferimento può scaturire dalla media delle offerte inoltrate, da un preventivo interno allestito dal committente e reso noto soltanto dopo l'apertura delle offerte oppure dalla media delle offerte inoltrate, ponderate con il preventivo interno del committente, eventualmente moltiplicato per un determinato fattore allo scopo di conferirgli maggior peso. Il metodo di valutazione dell'attendibilità del prezzo, escogitato dai servizi dello Stato, si ispira alla funzione di densità delle probabilità, comunemente detta curva a campana o di Gauss che viene tuttavia semplificata, in modo da assegnare: - la nota massima (6.00) a tutte le offerte che si situano all'interno di una fascia, determinata dal prezzo di riferimento ( $P_r$ ) aumentato o diminuito di una percentuale predeterminata dal committente ( $\pm f_1$ ), - le ulteriori note (da 1.00 a 5.00) in proporzione lineare alle offerte collocate all'interno di un'ulteriore fascia, più ampia, anch'essa definita in base al prezzo di riferimento aumentato o diminuito di un'ulteriore percentuale ( $\pm f$

### **E. 2.3**

Il capitolato d'appalto in esame, come detto, stabiliva alla pos. R259.110 che il committente avrebbe depositato in busta chiusa presso la Cancelleria dello Stato l'importo massimo preventivato per la commessa e che le offerte che lo avrebbero superato sarebbero state escluse dalla gara. In questa sede, la RI 1 non può dunque obiettare che il Consiglio di Stato, con il suo agire, "ha eliminato artificiosamente qualsivoglia concorrente la cui offerta ha superato, anche soltanto per pochi franchi, il preventivo di riferimento". Queste censure si rivelano inammissibili, dato che l'insorgente ha rinunciato ad impugnare gli atti di gara e ha preso parte al concorso senza sollevare obiezioni o riserve al riguardo.

### **E. 2.4**

In ossequio al principio della trasparenza (art. 1 lett. a LCPubb) il Consiglio di Stato, prima di aprire le offerte, ha reso noto che il suo preventivo ammontava a fr. 1'297'400.- IVA compresa (cfr. verbale di apertura 24 agosto 2017, agli atti). Con questa comunicazione, effettuata nell'ambito della seduta pubblica di apertura delle offerte, il committente ha in sostanza completato la pos. R259.110 del capitolato d'appalto rendendo noto l'importo massimo ammissibile, che per ovvi motivi non aveva potuto indicare ai concorrenti prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte e che per altrettanto evidenti ragioni non avrebbe potuto indicare dopo l'apertura delle offerte senza esporsi al rischio di vedersi rimproverare di averlo fissato in modo da influire sull'esito della gara. Le contestazioni del preventivo del committente in sede di ricorso contro l'esclusione e l'aggiudicazione sono

ricevibili; non lo sono - al contrario di quanto indicato alla pos. R 259.110 CPN 102 - nel contesto di un gravame proposto a ridosso dell'apertura delle offerte (vedi STA 52.2016.273 del 26 settembre 2016 consid. 3.3, 52.2013.553 del 25 febbraio 2014). Posta questa premessa, occorre dar atto alla ricorrente che è ben vero che vi sono delle incongruenze in alcune delle posizioni del preventivo di riferimento, ad esempio laddove sono stati indicati, alle pos. R453.219.112 (pag. 28) e 453.259.110 (pag. 32), degli importi invero inferiori a quelli corrispondenti alle percentuali previste dal progettista. I prezzi esposti sono tuttavia giustificati dalla presenza di piani di progetto dettagliati, che hanno permesso una maggiore precisione nella stima delle cifre con cui calcolare i supplementi per le curve dei tubi press-fitting e per le curvature dei tubi gas e tubi bollitori, e quindi una leggera riduzione delle stesse. Questo Tribunale non ha per contro motivo di dubitare dell'attendibilità delle (altre) cifre esposte dal progettista alle pos. 243.6 (soffitti radianti metallici), 243.7 (soffitti antifluco metallici) e 243.8 (soffitti ibridi) del modulo di offerta (cfr. pagg. 50-83); l'importo totale offerto dalla ricorrente per queste stesse opere (fr. 411'169.35 IVA esclusa) non si distanzia infatti di molto da quello (fr. 383'085 IVA esclusa) proposto dal progettista. Poco importa che l'insorgente si sia fondata, per la determinazione dei prezzi in discussione, sull'offerta "per soffitti radianti antifluco e non più elementi ibridi" di complessivi fr. 444'513.85 IVA esclusa (doc. N) raccolta presso la ditta \_\_\_\_\_ AG di \_\_\_\_\_ atteso che, come rettamente rilevato dal committente, ogni concorrente elabora e determina la propria offerta sulla base dei propri costi interni, che possono essere molto differenti tra una ditta e l'altra. Il fatto che il progettista abbia indicato un prezzo nel complesso inferiore, peraltro neppure di molto (- fr. 28'084.35), a quello della RI 1, non può di certo portare a ritenerlo "stracciato". Medesimo ragionamento va fatto per le cifre esposte alle posizioni 248.0 (Isolamento centrale termica di cui ai capitoli 5.3 e 6.3; cfr. pagg. 39-43 e 107-110), tanto più che al riguardo il progettista ha evidenziato di averle calcolate partendo dai prezzi unitari impiegati dalla \_\_\_\_\_ SA di \_\_\_\_\_ in un recente progetto analogo, alle quali ha ricaricato un minimo di 10% (cfr. doc. 15, allegato 2). Inconferente è il paragone effettuato dalla ricorrente tra i costi stimati alle pos. da 242.1 a 246.1 (fornitura e posa delle condotte per la distribuzione del caldo e del freddo; cfr. modulo di offerta pag. 27-34, 86-88 e 105-106, doc. P) e quelli indicati dall'Associazione \_\_\_\_\_ nel proprio tariffario base (doc. Q) dal momento che, come rettamente sostenuto dalla stazione appaltante, "\_\_\_\_\_ elabora una base di calcolo per la fornitura e posa di installazioni domestiche" e che la presente fattispecie riguarda invece "un impianto di tipologia industriale dove l'applicazione delle tariffe suissetec consigliate è oggetto di analisi interne in funzione dei costi propri e delle capacità operative della propria mano d'opera". Non può da ultimo essere condivisa neppure la conclusione a cui è pervenuta la RI 1 raffrontando i prezzi del preventivo del committente (al netto dell'IVA) ed i suoi costi vivi, secondo cui "per star sotto la barriera rappresentata dal preventivo del committente, la qui ricorrente avrebbe dovuto offrire il proprio personale ad una tariffa di CHF 27.00/ora". Nel suo complesso, ed è ciò che conta, il preventivo di fr. 1'297'400.- allestito dallo studio d'ingegneria \_\_\_\_\_ applicando la tariffa media della manodopera di fr. 60.00/ora, non si distanzia di molto (+ 1%) dall'offerta valida meno cara, né (- 12%) dalla media delle cinque offerte valide presentate. L'importo stimato non era quindi "del tutto inattendibile" come afferma a torto la ricorrente. Posto come la spesa massima prevista dal Consiglio di Stato (fr. 1'297'400.- IVA compresa) è stata incontestabilmente superata dall'offerta della RI 1 (fr. 1'468'799.95), la sua esclusione dalla gara sulla base delle pos. 224.320 e R259.110 del capitolato di appalto non può che essere confermata. In questo esito non è ravvisabile alcun

vizio che possa essere censurato da parte di questo Tribunale. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è infatti proponibile unicamente contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 38 cpv. 1 LCPubb). Una verifica dell'adeguatezza è per contro esclusa (art. 38 cpv. 2 LCPubb). In assenza di una lesione dei principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche la ricorrente non può pretendere che le venga attribuita la commessa previo annullamento della delibera, solo perché lei non ha vinto la gara a cagione di un'offerta economica troppo alta per rapporto all'importo massimo prefissato dal committente. D'altra parte, anche nell'ipotesi a lei più favorevole (annullamento del preventivo del committente ed ammissione in gara delle (sole)

## **E. 5**

offerte formalmente valide [quelle della CO 1, della \_\_\_\_\_, della RI 1, della \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_]), la RI 1 non avrebbe comunque mai potuto ottenere l'aggiudicazione diretta postulata nel gravame, poiché la sua offerta avrebbe conseguito al massimo 88.1 punti risultando solo terza in graduatoria, come risulta dalla valutazione operata dal committente (doc. 14) e che l'insorgente peraltro neppure obietta. 3. Esclusa dalla gara, la ricorrente non è legittimata a contestare la delibera della commessa alla CO 1 (vedi consid. 1.1). Per ragioni deducibili dal principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) occorre tuttavia verificare se, come sostiene la RI 1, la committenza avrebbe dovuto scartare anche l'offerta dell'aggiudicataria. Le contestazioni sollevate su questo tema sono infatti proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione, ma quella di esclusione, che risulterebbe per finire discriminatoria qualora le critiche ricorsuali dovessero rivelarsi fondate ( Matteo Cassina , Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pagg. 63-64; STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). 3.1. L'insorgente ha messo in dubbio l'attendibilità del prezzo proposto dalla deliberataria; a mente sua, essa avrebbe presentato "un'offerta scandalosamente bassa, non attendibile, oltre il limite della concorrenza sleale" poiché "certa che il committente e per esso il progettista, possa accettare in un secondo tempo varianti nella fornitura di questa o quella macchina. Cosa di per sé vietata da capitolato" (cfr. infra, consid. 3.3). Considerato che la CO 1 è l'unica concorrente ad aver formulato un'offerta inferiore all'importo massimo preventivato al committente, vi sarebbe inoltre "più di una perplessità sulla garanzia di confidenzialità e di sicurezza che il committente può offrire in casi simili, quando il preventivo non è stato allestito al proprio interno ma da uno studio d'ingegneria esterno che fa capo a numerosi collaboratori" (cfr. infra, consid. 3.4). L'offerta andrebbe pertanto esclusa. 3.2. La LCPubb non prevede la possibilità di escludere le offerte sotto costo. Altrettanto dicasi per il concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e per il RLCPubb/CIAP. Questa facoltà era invero prevista nella vecchia legge cantonale sugli appalti del 12 settembre 1978 (LApp; BU 1979, 37), ma è stata abbandonata per volontà del Consiglio di Stato in esito alla procedura di consultazione del progetto concernente quella attualmente in vigore (cfr. messag gio 4806 del 28 ottobre 1998 sull'adozione della legge sulle commesse pubbliche, pag. 5). Il diritto di scartare offerte a prezzi irrisori, contemplato dalle legislazioni di altri cantoni, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a livello di applicazione pratica ( Nicolas Michel , Droit public de la construction, Friburgo 1996, n. 1952 segg.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner , Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 1109 segg.). In passato, il Tribunale

cantonale amministrativo ha tuttavia sistematicamente ricordato che il committente può deliberare la commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, fintanto che la sua offerta risponde alle condizioni del bando di concorso e non costituisce un atto di concorrenza sleale (cfr. RDAT I-1998 n. 49 consid. 3.4; Cassina, op. cit., pag. 36). Se l'offerta appare insolitamente bassa rispetto alle altre, il committente può semmai richiedere informazioni al concorrente per accertarsi che rispetti le condizioni di partecipazione e possa adempiere gli oneri derivanti dalla commessa (vedi art. 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Questa impostazione giurisprudenziale, laddove lascia intendere che offerte a prezzi stracciati costitutive di concorrenza sleale vanno escluse dall'aggiudicazione, è stata di recente abbandonata (RtiD I-2016 n. 16 consid. 2). Innanzi tutto perché in Ticino, contrariamente alle normative di altri cantoni (vedi ad esempio quella vallesana, art. 23 cpv. 1 lett. g OcMPu, oggetto della DTF 130 I 241, oppure quella del Canton Vaud, art. 32 cpv. 2 lett. b RLMP), la legge non prevede la possibilità di scartare offerte sotto costo, ma si limita - al pari dell'accordo internazionale GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (art. XIII cifra 4 lett. a) - a dare facoltà alla committenza di accertare che l'offerente sia in grado di fornire correttamente le prestazioni oggetto della commessa; solo in caso di assodata incapacità del concorrente di svolgerle alla perfezione lo si può tutt'al più escludere dalla procedura. Secondariamente perché non tocca ai committenti chiamati a mettere in atto le prescrizioni governanti l'aggiudicazione di pubbliche commesse pronunciarsi sulla sussistenza o meno di un caso di concorrenza sleale, prerogativa - questa - che spetta alle autorità civili e penali deputate all'applicazione del diritto della concorrenza (BR 2013 n. 274 e 275 pag. 207). Poste queste premesse, la vecchia giurisprudenza resa in materia dal Tribunale cantonale amministrativo è stata puntualizzata nel solco delle opinioni del Tribunale federale (cfr. STF 2P.70/2006 del 23 febbraio 2007) e della dottrina (riassunte in DTF 130 I 241 consid. 7.3), nel senso che in presenza di un'offerta insolitamente bassa il committente, sentito il concorrente che l'ha inoltrata, può escluderlo dalla gara nella misura in cui matura la convinzione che esso non è in grado di eseguire correttamente la commessa al prezzo che gli ha proposto (STA 52.2016.215 del 29 settembre 2016 consid. 3.1).

3.3. Il prezzo offerto dall'aggiudicataria è di fr. 1'285'043.10.-, quello proposto dalla ricorrente di fr. 1'468'799.95.-. L'offerta della CO 1 risulta economicamente molto più vantaggiosa rispetto a quella della ricorrente. Sebbene il prezzo offerto sia il più basso, alla luce degli accertamenti esperiti dal committente ex art. 43 cpv. 1 e 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP (cfr. verbale discussione d'offerta del 15 marzo 2018 prodotto in risposta dal RA 1 sub doc. 13), non vi sono indizi che permettano di dubitare della capacità della ditta ad eseguire la commessa in modo ineccepibile. Viste inoltre le referenze addotte, "conformi al criterio di idoneità pos. 223.400 CPN 102 regolarmente comprovate con una lettera della committenza o progettista" (cfr. doc. 13, punto 7), l'ente banditore non aveva ragione di dubitare che la CO 1 fosse in grado di eseguire le prestazioni oggetto della commessa al prezzo offerto. Dalle tavole processuali non emerge peraltro alcun elemento probante suscettibile di lasciar supporre che la deliberataria abbia imbastito la sua offerta per generare concorrenza sleale. D'altra parte, quand'anche si volesse accreditare, anche solo per ipotesi, la tesi della concorrenza sleale perorata dalla RI 1, quest'ultima non ne trarrebbe alcun giovamento. Nell'agire della deliberataria non è infatti ravvisabile un comportamento illecito dal profilo dell'art. 3 cpv. 1 lett. f della legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSI; RS 241). Per perfezionare il reato, manca in ogni modo l'elemento costitutivo della reiterata offerta sotto costo e della pubblicità (Martin Wernli/Isabelle Romy/Eve Wollmann Gautier, UWG: Gesetz,

Materialien, Rechtsprechung, Losanna 1989, pag. 371 segg.). Pretestuose sono pure le illazioni circa l'esistenza di un (presunto) accordo con il committente e per esso il progettista per l'ammissione di varianti in corso d'opera, già per il fatto di non essere minimamente sostanziate. Per i motivi esposti al seguente considerando, non appare credibile nemmeno la tesi della ricorrente secondo cui il prezzo stracciato dell'offerta vincente sarebbe dovuto alla conoscenza dell'importo massimo preventivato dallo studio d'ingegneria \_\_\_\_\_ e che quindi l'aggiudicataria andrebbe esclusa per incompatibilità da prevenzione. 3.4. Secondo l'art. 35 RLCPubb/CIAP: Le persone e le imprese che hanno partecipato alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono prendere parte alla procedura. Il cosiddetto impedimento da prevenzione (o "preimplicazione"; Vorbefassung, préimplication) è dato quando un concorrente ha partecipato alla preparazione del procedimento di concorso, sia elaborando le basi del progetto, sia allestendo la documentazione di gara, sia fornendo consulenza al committente sulle specifiche tecniche della fornitura (cfr. STF 2P.164/2004 del 25 gennaio 2005 consid. 3.1; STAF B-6653/2016 del 29 novembre 2016 consid. 8.1 con rimandi; Res Nyffenegger/Hans Ulrich Kobel, Vorbefassung im Submissionsverfahren, in BVR 2004, n. 2, pag. 49 segg.). La preimplicazione è infatti atta a disattendere il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 1 lett. c LCPubb, che impone al committente di assicurare a tutti i concorrenti le stesse opportunità. Il concorrente che versa in tale situazione può essere tentato in effetti di indirizzare il committente a privilegiare la sua offerta o può sfruttare a suo vantaggio in sede di allestimento dell'offerta le conoscenze acquisite nell'ambito della preparazione del concorso ( Wissensvorsprung; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 1043 segg., n. 1067). L'impedimento per preimplicazione comporta in genere l'esclusione dell'offerta. L'offerente che chiede l'esclusione di possibili concorrenti preimplicati dalla gara e vuole dedurre un vantaggio da un'eventuale preimplicazione deve dimostrare che essi si sono procurati un vantaggio significativo di conoscenze del mandato messo in concorso e che detto vantaggio non può essere colmato con le misure ordinate dal committente (cfr. sentenza B-6653/2016 citata consid. 8.2 e rinvii). Eccezioni sono ammesse quando il vantaggio di conoscenze è irrilevante o quando la collaborazione del concorrente prevenuto all'allestimento della documentazione di gara è soltanto marginale (cfr. STF 2P.164/2004 citata consid. 3.3; RtiD I-2014 n. 11 consid. 3.1, I-2009 n. 28 consid. 2.1 con rinvii; STA 52.2014.300 del 5 febbraio 2015 consid. 3.1). 3.4.1. Nel caso concreto, lo studio d'ingegneria \_\_\_\_\_ è stato incaricato dal RA 1 della progettazione e della consulenza specialistica in materia sanitaria, di riscaldamento e di ventilazione (vedi pos. 123.520 delle disposizioni particolari CPN 102) in relazione all'ampliamento dell'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. In tale veste, ha sicuramente approntato il progetto degli impianti di raffreddamento e riscaldamento occorrenti all'opera ed ha stilato il modulo d'offerta con prezzi. Come annunciato nel bando (lett. l e m), è inoltre intervenuto attivamente nella procedura concorsuale ricevendo le domande di partecipazione degli interessati alla gara ed è stato incaricato dalla committenza di rispondere ad eventuali domande tecniche dei concorrenti. Ha pure allestito il preventivo di riferimento del committente, decisivo sia per valutare l'attendibilità delle offerte, sia per procedere all'esclusione delle offerte superiori all'importo massimo prefissato (vedi pos. 224.320 e R259.110 delle disposizioni particolari CPN 102). 3.4.2. La deliberataria non ha partecipato in alcun modo alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione. Essa non ha collaborato all'allestimento degli atti di gara. L'insorgente neppure lo pretende. Il solo fatto che la CO 1

sia stata l'unica offerente ad aver proposto un prezzo inferiore a quello massimo preventivato dalla stazione appaltante non permette di dedurre una parvenza di prevenzione in vista dell'attribuzione della commessa. Dalle tavole processuali non è peraltro possibile inferire che in suo favore vi sarebbe stata una fuga di informazioni in merito alle cifre esposte dallo studio d'ingegneria \_\_\_\_\_ nel proprio preventivo, come lascia intendere la ricorrente. I generici dubbi e rimproveri che quest'ultima solleva al riguardo non sono supportati da alcun riscontro oggettivo agli atti. Non sono dunque dati neppure i presupposti del motivo d'esclusione contemplato dall'art. 35 RLCPubb/CIAP. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto, confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto. 5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa. 6. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza. Essa rifonderà inoltre alla deliberataria, patrocinata da un legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. La ricorrente rifonderà inoltre alla CO 1 fr. 2'000.- di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.